





<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Per il modello 730/2012 inizia la raccolta documenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2011, possono utilizzare il modello 730/2012. Tale modello deve essere presentato: (i) al sostituto d'imposta entro il 30 Aprile 2012; (ii) oppure al CAF o ad un professionista abilitato entro il 31 maggio 2012. Vi invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di Vostro interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 10 aprile, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.

Convenienza del modello 730/2012

Il modello 730/2012 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) per presentare la propria dichiarazione, in quanto più vantaggioso. Precisamente:

- → non si deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- → non si deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- → si ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- → se si deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Soggetti interessati

Il Mod. 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2012 sono:

1

- → **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- → soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- → **soci di cooperative di produzione e lavoro,** di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- → **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- → giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- → soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- → lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- → personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2011 al mese di giugno dell'anno 2012;
- → soggetti che nel 2011 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir);
- → redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- → **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Soggetti esonerati dalla presentazione del 730/2012

I soggetti che **non possono utilizzare il 730/2012**, ma devono presentare UNICO 2012 sono coloro che hanno prodotto o percepito:

- → redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- → redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- → **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e

- i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- → plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- → quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.
- → devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:
 - o Iva,
 - o Irap,
 - o sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato
- → (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- → non sono residenti in Italia nel 2011 e/o nel 2012;
- → devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- → nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
- → lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

Soggetti esonerati dalla redazione del 730/2012

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2011 ha posseduto:

- → un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- → un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- → un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- → un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

- → un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- → solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- → solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro **7.500,00,** goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- → solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
- → solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- → **solo redditi esenti** (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- → solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- → solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- → solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal <u>possesso dell'abitazione</u> <u>principale e di sue eventuali pertinenze</u> (box, cantina,ecc.);
- → solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti

da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);

- → redditi derivanti da lavori socialmente utili;
- → **solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Condizione GENERALE di ESONERO

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, **che hanno:**

- un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo
- 😘 che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,

non supera euro 10,33.

Termini di presentazione

Il modello **730/2012** deve essere presentato:

- al sostituto d'imposta entro il 30 Aprile 2012;
- oppure al CAF o ad un professionista abilitato entro il 31 maggio 2012.

Principali Novità del 730/2012 per l'anno 2011

Si evidenziano le **principali novità del mod. 730/2012** tra le quali si segnala:

- l'introduzione di una **cedolare secca** (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale;
- la previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico
 concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella
 colonna 2 del quadro B sez. I);
- la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi;
- la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro;
- l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;

- **la proroga della detrazione del 55%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;
- **l'introduzione a carico** dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, **di un contributo di solidarietà** del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
- il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché del 99 per cento);
- il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto cedolare secca per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell'85 per cento).

Si segnala, inoltre, che:

- è possibile destinare per il prossimo anno il contributo del 5 per mille anche al finanziamento
 delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
 (grazie alle disposizioni contenute nel D. L. n. 98/2011);
- ⇒ analogamente a quanto previsto in passato per l'ICI, è possibile indicare la volontà di effettuare il **versamento dell'IMU** "*imposta municipale propria*" dovuta per il 2012 **utilizzando** (l'intero importo o una parte) il **credito risultante dalla dichiarazione**,
- ⇒ È possibile indicare il **credito d'imposta relativo** al **reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione** e all'**attività di mediazione** che **non ha trovato capienza** nell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata **lo scorso anno** (mod. 730/UNICO 2011);

Ckeck list per la raccolta dati

E' opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti poiché alla data odierna gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione sono già disponibili.

Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti. In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

730/2012: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente:

FAMILIARI A CARICO

Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2011** <u>non</u> hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare <u>superiore a euro 2.840,51 al lordo degli</u> oneri deducibili:

- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti altri familiari:
 - → il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - → i discendenti dei figli;
 - → i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - → i genitori adottivi;
 - → i generi e le nuore;
 - → il suocero e la suocera;
 - → i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
 - → I nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano <u>anche se questi non convivono</u> con il contribuente e non risiedono in Italia.

La detrazione per i <u>figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito</u>.



Al fine di verificare lo status di "familiare a carico" ed in particolare il possesso di un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, va considerato anche il reddito da fabbricati assoggettato all'imposta sostitutiva del 21% o 19% a seguito dell'opzione per la "cedolare secca".

Si precisa che è stata introdotta la possibilità per il genitore di fruire della **detrazione per figli a** carico nella misura del 100% in caso di:

- \rightarrow affidamento esclusivo;
- → affidamento congiunto o condiviso dei figli.

Si ricorda che la detrazione spetta:

- → *in mancanza di accordo*, al genitore affidatario;
- → nel caso di affidamento congiunto o condiviso, *in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.*

Tuttavia, se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari <u>non</u> <u>può fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa è assegnata per intero all'altro genitore.</u>

Per poter fruire della detrazione per "altri familiari a carico" è necessario inoltre che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito comples sivo	% detra- zione

Variazioni anagrafiche: Indicare eventuali variazioni anagrafiche, quali separazione, divorzio, morte.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Variazioni di residenza anagrafica: indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI RESIDENZE ANAGRAFICHE

REDDITI PERCEPITI

Certificazione, mod. C.U.D., rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CUD 2012 – in possesso della maggioranza dei contribuenti – o CUD 2012 – qualora il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2011 e prima dell'approvazione del CUD 2012);

Documentazione relativa agli **assegni erogati dall'INAIL** (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall'INPS **per mobilità e disoccupazione**;

Redditi di terreni e fabbricati: gli atti notarili comprovanti la proprietà l'usufrutto o altro diritto reale; nonché per quelli dati in locazione **l'importo dell'affitto inerente l'anno 2011** (anche se non ancora riscosso).

Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

ACQUISTI O VENDITE									
Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Data	Allegato					

AFFITTI								
obile plato remi di zione del atto di cione)								
azioni								

- (1) A Opzione in sede di registrazione del contratto: L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l'opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).
- **B Opzione in sede di dichiarazione: L'opzione** va espressa **nella dichiarazione dei redditi** per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

L'opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si precisa che nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell'acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "**Cedolare secca**", mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

(2) I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:

- '1' se l'immobile è utilizzato come abitazione principale;
- '2' se l' immobile è tenuto a disposizione per il quale si applica l'aumento di un terzo;
- '3' se l'immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- '4' se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- '5' se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
- '7' se l'immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;
- '8' se l'immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- '9' se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15.
- '10' se l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

- '11' se l'immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- '12' se l'immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune:
- '13' se l'immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è
 dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- '14' se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- '15' se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
- '16' immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concesso in locazione. In tal caso nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Redditi diversi

Documentazione atta a determinare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni, da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società, redditi di immobili situati all'estero, cessione di valute e metalli preziosi, ecc.).

<u>Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati</u> nell'anno 2011 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti;

Varie ed eventuali

 \Box

ONERI DETRAIBILI

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili).

Esempio: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del *ticket* relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.

Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, **sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico,** per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.
	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap.
٥	Spese sanitarie rateizzate in precedenza Spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute negli anni 2008 e/o nel 2009 e/o nel 2010 e il contribuente ha scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
	Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.
	Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2011 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.
	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.
٥	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.
	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
	Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000); Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001).
٥	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sostenuti nel 2011.

	Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone indicate dall'art.433 c.c. nonché degli affidati o affiliati.
٥	Spese per addetti all'assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).
	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive).
	Spese per intermediazione immobiliare (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).
	Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.
	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale, tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38.
	Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065,83.
٥	Erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 1.500,00.
	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia per un importo non superiore a euro 1.291,14.
	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065,83.

- Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva **nel limite massimo di euro 387,34.** Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili **nido** per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio. Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e la formazione; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.
 - Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
 - Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (importo forfetario di €516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indipendentemente dalla documentazione di spesa).

ONERI DEDUCIBILI

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.									
Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose .									
Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.									
Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.									
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali.									
 Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: contributi ai fondi integrativi al S.S.N.; contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.; erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute; erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali; altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1). (1) Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 									

Oneri per i quali è riconosciuta la detra	azione d'imposta del 20	%					
Tipologia	Importo	N° rata					
Acquisto mobile, elettrodomestici, apparecchi televisivi e c	omputer						
(Sostenute fino al 31.12.2009) ←							
(Coordinate into an object of							
Oneri per i quali è riconosciuta la	detrazione del 55%						
	detrazione del 55%	Note					
Oneri per i quali è riconosciuta la		Note					
Oneri per i quali è riconosciuta la Tipologia (sostenute fino al 31.12.2011)	Importo	Note					

Impianti di climatizzazione	€		
Oneri per i quali è riconosciuta la de	trazione	del 36%	
Tipologia (sostenute fino al 31.12.2011)		Importo	Note
Dati catastali identificativi dell'immobile:			
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio,			
l'inquilino) anziché dal proprietario			
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:			

	Versamenti allegati											
Versam	Versamenti Ici 2011 (acconti e saldi). Numero bollettini o Modelli F24;											
Modelli	F24	di ;	versame	ento d	degli	acconti	di impo	ste e	o contri	buti: nu	merc	modelli
Modelli	F24	di	versam	ento	degli	accont	i relativi	alla	cedolare	secca:	n.	modelli
NOTE												

DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Si prega di compilare e restituire il sottostante modello.



De consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 750/2012 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita bueta chiusa contrassegnata sul

CONTRIBU	IENTE	CODICE FISCA (abbligatoria		
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA	are II cognome da nublie) COMUNEI (o Stato vater	NOME O) DI NASCITA	REGIO (N o F)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

State .	Chine udvike	Union China obdana arvedida del Pigloma	Assert Dies of Divin Balls
	China Energaliza Laborro In Sala	Daine Consulti Kinkile Islane	
ione della quota d'imposta nblee di Dio in Italia è devo	non attribuita è stabilita in pro luta alla gestione statale.	porzione alle scelte espresse. La quoti	i non attribulta spettant
ione della quota d'imposta riblee di Dio in Italia è devo IA PER LA DESTINAZIO Schigo di relegioriste del che	non attribuita è stabilita in pro luta alla gestione statale.		i non attribuita spetant
ione della quota d'imposta niblee di Dio in Italia è devo IA PER LA DESTINAZIO schero di reterrito a della dio della discreta di consessa andi dei gerrito se latte di ci offat.	non attribuita è stabilità in pro iuta alla gestione statale. NE DEL CINQUE PER MILLI operate del probe di effe sobre.	porzione alle scelle espresse. La quoti E DELL'IRPEF (in case di scella FRMARE Frantamento della risco	i non attribuita spetant
one della quota d'imposta nblee di Dio in Italia è devo la PER LA DESTINAZIO Sollegno del vidertario e della din- della disolatori di pri di cii di cii che querreo nei lefteri di cii di cii.	non attribuita è stabilità in pro iuta alla gestione statale. NE DEL CINQUE PER MILLI operate del probe di effe sobre.	DELL'IRPEF in case di scritta HRMARE Recordamento dello risore a dello corteccia PERMA Contra base dello	in UNO degli speci setto
TA PER LA DESTINAZIO Solitore del referencio e delle cite delle solicitate del pione delle cite delle perceno del letter di cel differi. PERSA. Carlos finazio del Deventicato (presticato)	non attribuita è stabilità in pro- iuta alla gestione statale. NIE DEL CINIQUE PER MILLI organizativi an lucche di affici sodde, e delle associativi i landoni riconomia 10, c. 1, let el, del Dig. n. 400 del 1997	POPELL'IRPEF (in case di scribe PRIMARE Productivo delle risco di dile risco di dile risco di dile risco di scribe in case delle consente delle risco di scribe in case delle consente delle consen	in UNO degli speci setto

n aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contanta nel paragrafo 9 del apitolo I della istruzioni il precisa che i dati personali dei contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per atti are la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mi e dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiario.

Novità